

**Civile Sent. Sez. 3 Num. 11751 Anno 2013**

**Presidente: CARLEO GIOVANNI**

**Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA**

**Data pubblicazione: 15/05/2013**

**SENTENZA**

sul ricorso 29436-2010 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA SCIENTIFICA,  
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso  
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta  
e difende per legge;

**- ricorrente -**

2012

1849

**contro**

ZANARDELLO CINZIA ZNRCNZ78H46H829T, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA DI PORTONACCIO 200, presso  
lo studio dell'avvocato MARIOTTI DANIELE,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rappresentata e difesa dall'avvocato SANTIN PIERO giusta delega in atti;

BIZZOTTO EDOARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAIOLINO ANGELO giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI S.P.A.;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 2157/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/12/2009 R.G.N. 1106/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2012 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l'Avvocato FEDERICO DI MATTEO;

udito l'Avvocato ANTONIO DI SOMMA per delega;

udito l'Avvocato ANGELO MAIOLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

### Svolgimento del processo

Con citazione del 21 e 22 aprile 2000 Cinzia Zanardello conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia il Ministero della Pubblica Istruzione e Edoardo Bizzotto deducendo che il 21 dicembre 1996 "in orario di lezione" presso l' Istituto Statale d' Arte De Fabris, indossava come partecipante all' annuale recita natalizia un costume da angelo; il compagno di scuola Edoardo Bizzotto, per scherzo, con un accendino appiccava il fuoco alle ali della vicina compagna Giordana Ferraro, vestita anch' essa da angelo; nell' intento di spegnere le fiamme staccando le ali dal costume di costei, il suo costume si incendiava, con conseguenti gravi ustioni, con esiti deturpanti. Pertanto chiedeva la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni, che quantificava in lire 489.606.860.

Il Ministero della Pubblica istruzione deduceva: 1) la festa di Istituto era stata autorizzata dal collegio docenti il 18 dicembre 1996 ed era prevista l' esibizione in costume di un gruppo della classe V<sup>A</sup>; 2) durante lo svolgimento dei vari spettacoli, mentre "tutti gli altri alunni" erano in aula magna, un gruppo di essi era uscito sostando nell' atrio e nel pianerottolo esterno, e lì il Bizzotto, già maggiorenne, dava fuoco al costume della compagna, anch' essa maggiorenne, prontamente soccorsa dagli ausiliari mentre era allertata l'emergenza sanitaria; 3) tempestiva denuncia era stata effettuata al Sindaco del Comune e alla compagnia

assicuratrice, a cui era stata altresì trasmessa la richiesta di danni del legale della Zanardello all' Istituto; 4) la causa petendi nei confronti di quest' ultimo non era chiarita e se la domanda era stata proposta a norma dell' art. 2048, secondo comma, c.c. era infondata poiché all' epoca il danneggiante era maggiorenne e dunque erano attenuati i doveri di vigilanza degli insegnanti sugli alunni - in particolare per coloro che si erano allontanati dall' aula magna - e peraltro nell' atrio vi erano gli ausiliari che vigilavano; inoltre il fatto doloso del Bizzotto aveva interrotto ogni nesso di causalità. Chiedeva poi di chiamare in causa la predetta assicurazione sia per gli infortuni agli alunni, sia per la responsabilità civile. Concludeva per la carenza di legittimazione passiva, per l' inammissibilità e per l'infondatezza della domanda.

Il Bizzotto ammetteva la propria responsabilità, incolpevole, nei confronti della Ferraro, ma attribuiva alla Zanardello le conseguenze del suo intervento soccorritore, di cui era rimasta vittima, e perciò escludeva il nesso di causalità tra il suo comportamento e i danni dalla stessa riportati.

L'assicurazione Assitalia escludeva l'applicabilità dell'art. 2048, secondo comma, c.c. stante la maggiore età del Bizzotto e l' istantaneità dell'evento, comunque causato da un fatto illecito doloso. In subordine evidenziava che il limite del massimale era di 300 milioni di lire.

Il Tribunale ha respinto la domanda nei confronti del Ministero per carenza di responsabilità ai sensi dell' art. 2048, secondo comma, c.c., essendo l' autore dell' illecito maggiore di età e pertanto dovendosi incentivare il comportamento responsabile, mentre non erano stati tempestivamente indicati dall' attrice specifici profili di responsabilità ai sensi dell' art. 2043 c.c. per carenze organizzative, prospettate soltanto in sede di memoria istruttoria e poi in comparsa conclusionale, né per responsabilità contrattuale.

Con sentenza del 5 dicembre 2009 la Corte di appello di Venezia ha in parte respinto ~~la~~ ed in parte dichiarato inammissibile l'appello del Bizzotto ed accolto l'appello incidentale della Zanardello sulle seguenti considerazioni: 1) l' intervento soccorritore della Zanardello a favore della compagna era assolutamente prevedibile e perciò nessuna interruzione poteva esservi con il fatto dannoso causato dal Bizzotto, oltre alla considerazione che essendo i costumi delle alunne di materiale altamente infiammabile le fiamme potrebbero essersi propagate anche dall' uno all' altro costume delle predette compagne, che erano vicine; 2) la domanda del Bizzotto di corresponsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Ministero era inammissibile avendo egli concluso in primo grado per il rigetto della domanda della Zanardello; 3) la domanda della Zanardello era sufficientemente specifica per fondare la responsabilità contrattuale dell' Istituto scolastico avendo in citazione precisato che il sinistro era avvenuto a scuola,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

durante l' orario delle lezioni, in occasione della recita scolastica, causato dalle fiamme appiccate con un accendino da un compagno di scuola, e quindi i fatti potevano costituire fondamento sia della responsabilità contrattuale che extracontrattuale essendo in entrambi i casi chiara l'imputazione all' Istituto dell' inadempimento agli obblighi di vigilanza sulla sicurezza ed incolumità degli allievi per il tempo in cui fruiscono della prestazione scolastica, derivanti dal vincolo negoziale che si costituisce all'atto dell'iscrizione, con conseguente onere dell'Istituto di provarne l'adempimento, e viceversa nel corso dell'istruttoria era emerso che gli estintori erano presenti soltanto nel piano interrato e l' infermeria era chiusa. In accoglimento della domanda di garanzia del Ministero nei confronti dell'assicurazione Assitalia Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. ha condannato questa società nei limiti del massimale.

Ricorre per cassazione il M.I.U.R. cui resistono Cinzia Zanardello ed Edoardo Bizzotto. Quest' ultimo ha depositato memoria. L' Assitalia Le Assicurazioni d' Italia s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

#### **Motivi della decisione**

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: "Art. 360 primo comma n. 4: violazione degli artt. 163, 164, 159 c.p.c.- nullità della sentenza per invalidità derivata dalla nullità dell' atto di citazione per vizio dell'editio actionis, rilevata in primo grado e non sanata nei gradi successivi", non

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avendo l' attrice ricostruito giuridicamente la sua domanda, come tempestivamente rilevato anche nella comparsa di costituzione in appello.

1.1- Con il secondo motivo deduce: "Art. 360 primo comma n. 4: nullità del procedimento per violazione dell' art. 183 sesto comma c.p.c. nel combinato disposto con l' art. 345 c.p.c." per aver il primo giudice correttamente inquadrato la domanda nei confronti del Ministero ai sensi dell' art. 2048 c.c. sulla base della genericità della stessa, solo successivamente articolata sulle carenze organizzative, tra cui la violazione di norme di prevenzione incendi per l' edilizia scolastica e, l'omesso adempimento degli insegnanti all' obbligo di vietare di fumare a scuola, che il Tribunale legittimamente non ha esaminato e che soltanto con la memoria di replica l' attrice ha qualificato come costitutivi di inadempimento contrattuale, domanda nuova inammissibile, che ha precluso al Ministero di provare che gli estintori c'erano e che l'infermeria era aperta.

I motivi, congiunti, sono infondati.

1.3- Ribadito che il vizio denunciato implica il potere - dovere di questa Corte di procedere all' esame diretto degli atti su cui si fonda la domanda (S.U. 8077 del 2012), la decisione della Corte di merito si è conformata al principio secondo il quale la nullità della citazione comminata dal quarto comma dell' art. 164 cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti" prescritta dal n. 3 dell' art.

163 cod. proc. civ. "costituenti le ragioni della domanda" sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati; dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall' assoluta incertezza delle ragioni della domanda. In particolare perciò l' incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda, e che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (Cass. 17023 del 2003, 27670 e 29241 del 2008).

Nella specie, le circostanze di fatto contenute nella citazione della Zanardello riassunta in narrativa - allieva di istituto pubblico di istruzione secondaria; recita natalizia annuale in costume da angelo, approvata dai docenti, da rappresentare durante l' orario di lezione; costume in tessuto altamente



infiammabile; incendio alle ali appiccato da un compagno ad una compagna vicina, immediatamente soccorsa dall' attrice tentando di staccare le ali dal costume con le mani e conseguente incendio del suo costume, attinto dalle fiamme - poste a fondamento della decisione di appello, hanno agevolmente consentito al Ministero convenuto di apprestare la sua linea di difesa - incentrata sulla declinatoria di qualsiasi responsabilità per esser danneggiante e danneggiato maggiorenni e per esser avvenuto il fatto doloso non già nell' aula magna ove vi erano "tutti", bensì nell' atrio e nel corridoio - e al giudice di primo grado di impostare e svolgere l'istruttoria ritenuta necessaria per la decisione della controversia, da cui era emerso, come evidenziato nella sentenza impugnata, sia la mancanza di estintori nell' aula magna ove si svolgeva la recita o nei luoghi immediatamente adiacenti, sia la chiusura dell' infermeria, sia la mancanza di pronto intervento degli ausiliari, tant' è che il primo soccorso alla compagna le cui ali del costume erano state incendiate è stato prestato dalla Zanardello con le mani.

2.- Con il terzo motivo il Ministero lamenta: "Art. 360, primo comma n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in combinato disposto dell' art. 99 c.p.c." per non essersi la Corte di merito attenuta al principio secondo il quale se è proposta una domanda di risarcimento genericamente articolata deve esser qualificata come domanda ai sensi dell' art. 2043 c.c. e quindi la

pronuncia di domanda di responsabilità contrattuale è extrapetita in violazione del principio di terzietà del giudice.

2.1- Con il quarto motivo deduce: "Violazione dell' art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: Violazione e/o falsa applicazione dell' art. 1218 c.c." per non aver la Corte di merito considerato che, inapplicabile l' art. 2048 c.c. per esser il danneggiante e la danneggiata maggiorenni, la fattispecie rientrava nell' art. 2043 c.c. e non 2018 c.c. non potendo la P.A. rispondere di ogni incidente che si verifici nel luogo preordinato all' insegnamento scolastico.

I motivi, congiunti, sono infondati.

La domanda e l' accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola - nella specie statale - fondano un vincolo giuridico tra l' allievo e l' istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all' apparato organizzativo dello Stato, accanto all' obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull' incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del

comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell' allievo.

Quanto in particolare ai suddetti obblighi accessori scaturenti dal c.d. contatto sociale degli insegnanti con gli allievi, trovano positiva disciplina negli artt. 39, R.D. 30 aprile 1924, n. 965, secondo comma, secondo e terzo cpv. (Ordinamento interno dei regi istituti di istruzione media, di primo e secondo grado), che all' uopo dispongono: "I Professori devono "Trovare nell' Istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione" e "assistere all' ingresso e all' uscita dei propri alunni", e 61, legge del 1980 n. 312, per effetto del quale l' Amministrazione si surroga al personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola non solo materna ed elementare, ma anche secondaria e artistica, nella responsabilità civile per i danni arrecati in connessione a comportamenti degli alunni durante la loro permanenza a scuola. Quindi correttamente, sulla base dei fatti rappresentati dall' attrice nell' atto di citazione, i giudici di secondo grado ha qualificato la domanda della Zanardello da responsabilità per inadempimento, del Ministero e dei suoi dipendenti, a detti obblighi e perciò, assoggettata al regime probatorio di cui all' art. 1218 cod. civ. - applicabile anche all' obbligazione risarcitoria che scaturisce da un illecito se vi è connessa la violazione di un diritto alla protezione (che può esser garantito anche avvalendosi del personale ausiliario, da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

aumentare a seconda delle circostanze concrete) - hanno affermato che l'amministrazione non aveva provato di aver adottato tutti i provvedimenti informativi, organizzativi, anche di emergenza, e prescrittivi, anche disciplinari, ed impartito le relative informazioni sia ai partecipanti alla recita, sia agli spettatori di essa, atti a garantire la sicurezza della scuola, anche nello svolgimento delle attività ricreative (art. 3 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, di cui è destinatario il personale direttivo) al fine di impedire l'evento verificatosi, non imprevedibile stante la pericolosità del costume elevatamente infiammabile indossato da alcuni allievi partecipanti alla recita (approvata dal collegio dei docenti), ovvero ad impedirne tempestivamente le disastrose conseguenze, viepiù se taluni che lo indossavano si erano allontanati dall'aula magna in cui vi erano "tutti", ed hanno statuito la conseguente superfluità dell'indagine sulla responsabilità extracontrattuale, astrattamente concorrente.

Pertanto il ricorso va respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza nei confronti della Zanardello e si liquidano come da dispositivo.

3.- Non si deve provvedere sulle spese del controricorso del Bizzotto, a cui il M.I.U.R. ha notificato il ricorso ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ., stante la scindibilità delle cause, al fine di provocare l'eventuale impugnazione da parte sua dei capi della decisione che lo riguardano - nella specie la domanda di corresponsabilità dell'amministrazione,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dichiarata inammissibile dalla Corte di merito - perché, non avendo il controricorrente proposto ricorso incidentale sul punto, il ricorrente non è soccombente nei suoi confronti.

Neppure si deve provvedere sulle spese nei confronti dell'Assitalia Le Assicurazioni d' Italia s.p.a. non avendo svolto attività difensiva.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca scientifica a pagare a Cinzia Zanardello le spese del giudizio di cassazione pari ad euro 7.200, di cui euro 7.000 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 20 novembre 2012.